



Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. unione.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 02492140203



ORDINANZA N. 31 DEL 24/09/2018

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA SAN GIORGIO E BIGARELLO (APPLICAZIONE D.P.R. 753/1980).
-----------------	--

IL PRESIDENTE

VISTA la nota della RFI S.p.a. - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo ferrovie dello Stato Italiano – Direzione Territoriale di Verona – Piazzale 25 Aprile n. 6 – Verona, prot. RFI-DTP_VR\10011\P\2018\0003767 del 18.07.2018, assunto agli atti dal Comune di Bigarello con prot. 0001651/2018 del 18.07.2018, avente ad oggetto “Richiesta Ordinanza Sindacale permanente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con al sede ferroviaria. Adeguamento al D.p.r. 753/80 art. 52 e 55”, nella quale si demanda al Sindaco, l'opportunità di emettere l'ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie all'osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli artt. 52 e 55 del D.p.r. 753 del 11.07.1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

VISTI gli artt. 52 e 55 del D.p.r. 753 del 11.07.1980 che prescrivono come lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi che possono interferire con la sede ferroviaria e come i terreni adiacenti, destinati a bosco, non possano distare a meno di 50 metri dalla rotaia più vicina, da misurarsi in proiezione orizzontale;

CONSIDERATO i rischi di :

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.p.r. 753 del 11.07.1980, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti della sede Ferrovia, che può provocare oltre ad interferenza con al circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente della sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà gestite dall'Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.;

VISTA la L. 689/1981 e s.m.i.;

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio dell'Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello, ciascuno per la particella catastale

di propria competenza di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli art. 52 e 55 del D.p.r. 753/1980, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio dell'Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

AVVERTE

che, in caso di accertata inottemperanza alla presente ordinanza si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 07 bis del D.Lgs. 267 / 2000 e s.m.i. .

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello e sul sito istituzionale e che sia trasmessa al Comando della Polizia Locale.

Gli organi di polizia sono tenuti all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza è punita in base all'art. 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose.

Sarà trasmessa in copia a RFI S.p.a. - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo ferrovie dello Stato Italiano – Direzione Territoriale di Verona – Piazzale 25 Aprile n. 6 – Verona

Divulgata mediante affissione nei punti informativi dell'Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello, in modo da assicurare la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

AVVERTE

chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Mantova, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR della Regione Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del comune;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente.

PRESIDENTE
MORSELLI BENIAMINO / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*